

**DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013
191/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS
DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO, PER IL PERIODO
1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2016**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata ed integrata ed il relativo Allegato (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas” (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/gas 79/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 102/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 15 marzo 2013, 103/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 103/2013/R/gas), recante “Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.A. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile e successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;
- con la deliberazione 277/05, l'Autorità ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per le imprese di distribuzione in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas;
- con la deliberazione ARG/gas 79/10 l'Autorità ha rinnovato da ultimo la copertura assicurativa a favore dei clienti civili del gas per il periodo 1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013, sulla base della quale questi ultimi sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dai dipendenti, per incendi e per la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di riconsegna;
- sulla base della regolazione vigente, ai soli fini della copertura assicurativa, si intende per cliente finale civile ogni cliente finale con consumi di gas annui inferiori o uguali a 200.000 metri cubi standard, esclusi gli usi di gas per autotrazione. Per gli usi ospedalieri il limite di consumo per l'accesso alla copertura assicurativa è previsto in 300.000 metri cubi standard;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- in vista della scadenza, al termine del 31 dicembre 2013, del contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas, attualmente in vigore e considerando la necessità di procedere al rinnovo della copertura assicurativa, l'Autorità, con la deliberazione 102/2013/R/gas, ha disposto l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e ha pubblicato il documento per la consultazione 103/2013/R/gas per illustrare i propri orientamenti e offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte in merito;

- gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
 - confermare la durata triennale della copertura assicurativa;
 - confermare nel ruolo di contraente dell'assicurazione il Comitato Italiano Gas (CIG), alla luce dei risultati positivi fino ad ora ottenuti nella gestione della polizza, confermando altresì il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura dei relativi oneri;
 - non rinnovare la previsione di una sezione *assistenza* della polizza, relativa alle prestazioni di primo intervento (in particolare, reperimento di un alloggio sostitutivo temporaneo in caso di sinistro che comporti l'inagibilità dell'abitazione), poiché risulta che nel vigore della polizza attuale tali prestazioni non sono mai state richieste dai danneggiati;
 - estendere la copertura assicurativa della sezione *infortuni* al rimborso, anche parziale, e per un tempo determinato, delle spese mediche, e includere tra i beneficiari della copertura delle spese mediche anche le vittime di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
 - confermare le attuali clausole contrattuali che stabiliscono tempi massimi per l'erogazione dei pagamenti e penali in caso di ritardi, prevedendo forme di ottimizzazione delle procedure di gestione delle pratiche e di rendicontazione, al fine di minimizzare gli oneri in capo ai danneggiati, rendere più tempestivi i pagamenti e rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle clausole medesime;
 - incrementare i massimali attualmente previsti, almeno riguardo la sezione *incendio*, garantendo il mantenimento di premi non superiori ai valori attuali;
 - prevedere l'introduzione di meccanismi di riduzione incentivante del premio, relativa ad almeno una delle sezioni *incendio* e *infortuni*, che comportino la restituzione di parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della gestione;
 - confermare le previsioni attualmente in vigore in materia di copertura dei costi;
- in relazione agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas hanno presentato osservazioni e proposte tre associazioni rappresentative di imprese (due delle quali hanno presentato un documento congiunto), tre imprese e un soggetto diverso dalle imprese, per un totale di sette soggetti;
- tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso la propria condivisione, in termini generali, degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas e in particolare per quanto riguarda la durata della copertura assicurativa, la conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, l'incremento dei massimali, il rafforzamento delle previsioni contrattuali in materia di gestione delle pratiche, la tempestività dei pagamenti, le penali, la rendicontazione e la vigilanza sulla gestione della polizza; inoltre:
 - per quanto riguarda l'orientamento di non rinnovare la previsione di una sezione *assistenza* della polizza, le associazioni hanno suggerito di confermare la previsione di prestazioni di primo intervento, riformulandone i termini per renderle maggiormente fruibili dai danneggiati (due associazioni nel senso di ampliare la durata della prestazione a parità di premio, e una associazione nel senso di limitarne la durata a fronte di una consistente riduzione del premio); un'impresa ha invece suggerito di prevedere, in luogo del reperimento di un

alloggio sostitutivo da parte dell'impresa assicuratrice, una forma di rimborso forfetario a copertura delle spese di alloggio eventualmente sostenute per brevi periodi;

- per quanto riguarda l'estensione della sezione *infortuni*, due associazioni ritengono preferibile che oltre al rimborso delle spese mediche in caso di invalidità, permanente o temporanea, sia riconosciuta una forma di indennizzo anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
- in relazione alla definizione di un meccanismo di riduzione incentivante del premio una sola associazione, pur ritenendo l'orientamento delineato nel documento per la consultazione concettualmente valido, ha espresso perplessità ritenendo sia che potrebbero derivarne oneri amministrativi per i soggetti interessati sia che la durata triennale della polizza possa rivelarsi insufficiente per ottenere opportune rettifiche del premio;
- per quanto riguarda la copertura dei costi, le imprese e le loro associazioni hanno sottolineato che gli eventuali maggiori costi connessi al miglioramento delle condizioni di polizza non dovrebbero gravare sulle imprese; le associazioni e una impresa ritengono inoltre necessario che sia superata l'attuale allocazione di una parte del costo dell'assicurazione in capo alle imprese di vendita, poiché ad esse non compete alcun ruolo diretto o indiretto in materia di uso sicuro del gas a valle del punto di riconsegna e alla luce del principio di *cost-reflectivity* delle tariffe;
- alcuni soggetti hanno inoltre formulato proposte in relazione alle procedure per il versamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) degli importi a copertura dei costi dell'assicurazione, all'identificazione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione e agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo alle imprese di vendita; in particolare:
 - per quanto riguarda il versamento alla CCSE degli importi a copertura dei costi dell'assicurazione, una associazione ha segnalato l'opportunità di procedere a una semplificazione delle relative procedure, prevedendo che il distributore fatturi il relativo importo al venditore entro il 31 gennaio di ogni anno e versi alla CCSE tale importo entro il termine per il versamento delle quote aggiuntive fatturate nel primo bimestre;
 - in relazione all'identificazione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione, un'impresa ritiene necessario, da un lato chiarirne il contenuto in caso di titolarità di più punti di riconsegna da parte di un medesimo soggetto e, dall'altro, fornire una definizione univoca di uso industriale del gas naturale; sul medesimo tema, una associazione ha suggerito che per agevolare la rintracciabilità delle fattispecie escluse dalla copertura assicurativa da parte delle imprese siano esclusi dal perimetro dell'assicurazione i clienti con "usi diversi" ai sensi del TIVG e consumo superiore ai 200.000 mc/anno;
 - con riferimento agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo alle imprese di vendita, un'impresa ritiene che tali obblighi comportino eccessivi oneri e responsabilità, e che pertanto sia necessario eliminarli o almeno ricondurne il contenuto a una mera informativa in merito all'esistenza dell'assicurazione, prevedendo quali unici punti di contatto con il cliente finale il contraente e lo Sportello.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi derivanti dall’uso del gas e disciplinare il rinnovo del relativo contratto di assicurazione;
- confermare, ai fini indicati al precedente alinea e alla luce degli esiti della consultazione dei soggetti interessati, gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas, relativi alla durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all’incremento dei massimali, al rafforzamento delle previsioni contrattuali in materia di gestione delle pratiche, tempestività dei pagamenti, penali, rendicontazione e vigilanza sulla gestione della polizza;
- per quanto riguarda le prestazioni di primo intervento previste dalla sezione *assistenza* dell’attuale polizza, confermare l’orientamento di non includerle nei requisiti essenziali della nuova polizza, alla luce del rapporto svantaggioso tra costi e benefici che in base all’esperienza finora maturata si potrebbe ragionevolmente attendere anche in presenza di una riformulazione dei termini delle prestazioni, prevedendo tuttavia che in sede di gara possa essere inclusa tra le varianti migliorative dell’offerta la previsione di un rimborso forfetario a copertura, anche parziale, delle spese di alloggio eventualmente sostenute per brevi periodi;
- riguardo il contenuto della sezione *infortuni*, confermare l’orientamento formulato nel documento per la consultazione 103/2013/R/gas, prevedendo, anche in questo caso, che la previsione di un ulteriore miglioramento, consistente nel riconoscimento di una forma di indennizzo anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un’invalidità temporanea, possa essere inclusa in sede di gara tra le varianti migliorative dell’offerta;
- riguardo l’introduzione di un meccanismo di riduzione incentivante del premio, confermare l’orientamento posto in consultazione relativamente almeno alla sezione *incendio*, ritenendo che una corretta definizione di tale meccanismo possa avere effetti vantaggiosi anche nell’arco triennale di durata della polizza senza generare oneri significativi in capo ai soggetti regolati;
- in relazione al meccanismo di copertura dei costi dell’assicurazione, alla luce dell’esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle criticità segnalate in sede di consultazione, rimandare all’adozione di un successivo provvedimento la determinazione del valore della componente a copertura dei costi dell’assicurazione e la definizione delle procedure per la sua riscossione;
- in relazione all’identificazione del perimetro di applicazione dell’assicurazione, introdurre criteri il più possibile coerenti con la classificazione dei punti di riconsegna contenuta nel TIVG, confermando, tuttavia, l’esclusione dal perimetro dei punti di riconsegna di gas naturale per uso di autotrazione, in ragione del particolare profilo di rischio che caratterizza tale attività;
- in relazione agli obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali posti in capo ai soggetti regolati, confermare le disposizioni attualmente in vigore, considerando che da un lato l’efficacia della copertura assicurativa introdotta dall’Autorità è direttamente condizionata dal grado di diffusione presso i clienti finali di informazioni in merito all’esistenza dell’assicurazione medesima e, dall’altro, che gli attuali obblighi non comportino per i venditori oneri e responsabilità particolarmente gravosi in relazione all’attività svolta e tali da poter essere

considerati eccessivi, anche alla luce del ruolo svolto dal contraente e dallo Sportello

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, definite nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, con successivo provvedimento, alla determinazione del valore della componente a copertura dei costi dell'assicurazione e alla definizione delle procedure per la sua riscossione;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza, provvedendo in particolare con propria determinazione a dare attuazione alle disposizioni in materia dei rendicontazione da parte del CIG all'Autorità con istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Allegato A

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalla deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016

PARTE I **DEFINIZIONI**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **CCSE** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - **Contraente** è il Comitato Italiano Gas (CIG);
 - **Conto assicurazione** è il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas istituito presso CCSE dall'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 153/03;
 - **impianto di utenza** è l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione e i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
 - **impresa distributrice** è l'impresa che svolge l'attività di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 4, comma 4.16, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura, o l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti di cui all'articolo 4, comma 4.20, della medesima deliberazione;
 - **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
 - **punto di riconsegna assicurato** è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d), del TIVG con consumo superiore a 200.000 Smc/anno e dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione;
 - **rete di trasporto** è la rete nazionale o una rete regionale;
 - **rete nazionale** è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio

Allegato A

2001 e successivi aggiornamenti;

- **rete regionale** è la rete di trasporto gestita dall'impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- **sinistro** è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato;
- **Sportello** è lo Sportello per il consumatore di energia;
- **vendita** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **venditore** è l'impresa che svolge l'attività di vendita del gas a clienti finali.
- **Deliberazione n. 11/07** è a deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- **RTDG** è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

PARTE II ASSICURAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali

- 2.1 I clienti finali con un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il Contraente stipula, per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013 riportato in allegato (*Allegato I*), ad esclusione delle prestazioni previste nella sezione *assistenza* del contratto medesimo.
- 2.4 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:
 - a) un incremento dei massimali previsti per la sezione *incendio*;
 - b) relativamente alla sezione *infortuni*, l'estensione della copertura al rimborso, anche parziale, delle spese di cura sostenute dagli assicurati nell'arco di un periodo temporale predefinito, in relazione a infortuni che abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una invalidità temporanea;

Allegato A

- c) un meccanismo di riduzione incentivante del premio, relativo almeno alla sezione *incendio*, che comporti la restituzione da parte dell'impresa assicuratrice di una parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della polizza;
 - d) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di gestione delle pratiche e delle relative rendicontazioni periodiche al Contraente da parte dell'impresa assicuratrice, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri in capo agli assicurati, favorire la tempestività dei pagamenti e facilitare l'attività di vigilanza in merito all'eventuale applicazione delle penali svolta dal Contraente ai sensi del successivo comma 3.2, lettera g).
- 2.5 Il Contraente, in sede di procedura di aggiudicazione del contratto di assicurazione, si adopera altresì, ove possibile e fermo restando l'importo massimo annuo dei premi di cui al comma 3.1, per introdurre nel contratto stesso uno o più dei seguenti ulteriori miglioramenti:
- a) l'incremento dei massimali previsti per la sezione *infortuni*;
 - b) l'ulteriore estensione della sezione *infortuni*, prevedendo l'erogazione di un indennizzo, per un tempo limitato, anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
 - c) una forma di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il soggiorno in un alloggio sostitutivo in caso di incidenti che abbiano per effetto l'inagibilità dell'abitazione.
- 2.6 I costi sostenuti dal Contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti ai sensi del comma 4.3.
- 2.7 Il cliente finale, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al Contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al Contraente

- 3.1 Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, pari a 0,75 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2012 è pari a circa 21,6 milioni.
- 3.2 Il Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:
- a) comunica all'Autorità e alla CCSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l'importo dei premi, imposte incluse, per l'anno in corso;
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
 - d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
 - e) pubblica nel proprio sito internet:

Allegato A

- i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla CCSE della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione e degli eventuali interessi di mora;
 - f) invia almeno una volta l'anno una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici e di proprietari immobiliari;
 - g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.4, lettera d), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
 - h) trasmette all'Autorità con cadenza quadriennale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche di cui al precedente comma 2.4, lettera d), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.4, lettera d);
 - i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013.
- 3.3 Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:
- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
 - b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013;
 - c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.
- 3.4 Il Contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Articolo 4

Compiti affidati alla CCSE

- 4.1 Gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la CCSE.
- 4.2 La CCSE stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di

Allegato A

trasporto seguono per il versamento sul Conto assicurazione degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.

- 4.3 La CCSE, entro il 31 maggio 2014, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al Contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso Contraente:
 - a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a), al netto delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera c);
 - b) gli importi di cui al comma 3.4.
- 4.4 La CCSE riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2015, la CCSE trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al Contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo del Conto, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Informazione dei clienti finali

- 5.1 L'impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.2 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.3 Il venditore:
 - a) informa il cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna assicurati, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta una nota informativa sull'assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it";
 - c) informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;

Allegato A

- d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

PARTE III

COPERTURA DEI COSTI

Articolo 6

Obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto

- 6.1 L’impresa distributrice, a partire dal 2014:
- entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CCSE;
 - entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).
- 6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l’utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l’impresa distributrice addebita all’utente medesimo in un’unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”;
- 6.3 L’impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2014,:
- entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CCSE;
 - entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Obblighi del venditore

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2014:
- entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all’impresa distributrice e all’impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l’elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con

Allegato A

- utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente alle reti dell'impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno versa all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.2, lettera a).
 - 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari a 0,25 euro, specificando la causale “quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas”.

Articolo 8

Componente a copertura dei costi dell'assicurazione

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell'assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- AG_i è la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
 - P_i è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato;
 - C_p è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,65 euro/anno.
- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di P_i entro il 31 ottobre.
 - 8.3 L'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p e dell'importo di cui al comma 7.2, in base alle informazioni trasmesse dalla CCSE sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.

Allegato A

Allegato 1

Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ai sensi della deliberazione ARG/gas 79/10 per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013

Allegato A

Allegato 2

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usa, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
- b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.